



PARCO  
ARCHEOLOGICO  
DI POMPEI

## CONVENZIONE TRA

Il **Parco Archeologico di Pompei**, di seguito denominato PAP, con sede in Pompei, Via Plinio 26, 80045, C.F. 90083400631, nella persona del Direttore Generale, dott. Gabriel Zuchtriegel, e domiciliato per la carica presso il Parco;  
di seguito denominato anche solo Parco.

E

**L'Archeoclub d'Italia - Torre Annunziata "Mario Prospero"**, con sede in Torre Annunziata, Via Tagliamonte 21, P.IVA/CF 90065310634, in persona del legale rapp.te p.t., prof.ssa Mirella Azzurro, ivi domiciliata per la carica.

Anche solo le Parti

### Visto

- il D. Lgs. n. 42 del 22.1.2004 (G.U. n. 45 del 24.02.2004, Suppl. Ord. n. 28) "Codice per i beni culturali e del paesaggio" (di seguito "Codice") e ss.mm.ii, e in particolare:
- l'art. 118 secondo cui Ministero per i Beni e le Attività culturali (ora MIC) può valorizzare il patrimonio culturale del proprio territorio attraverso la collaborazione e la promozione di attività di studio e ricerca anche congiuntamente con le Università e altre Istituzioni di ricerca operanti sul territorio nazionale;
- l'art. 119 secondo cui il Ministero per i Beni e le Attività culturali (ora MIC) può concludere accordi con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati, per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione;
- gli artt. 17 (catalogazione), 29 (conservazione), 111 cc.1-2-3, 112 cc.1 e 4 e 114 c.1 (attività di valorizzazione);
- il D.P.C.M. del 29.08.2014, n.171 e ss.mm.ii, recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89";
- il Decreto Ministeriale 23 dicembre 2014, recante l'"organizzazione e funzionamento dei musei statali";
- il Decreto Ministeriale del 23.01.2016 in materia di "riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art.1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015 n. 208";
- il Decreto Ministeriale – Repertorio Decreti n. 15 – del 12 gennaio 2017 e ss.mm.ii (GU 10.3.17), in materia di "adeguamento delle soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura...";
- il DPCM 2 dicembre 2019 n.169 (entrato in vigore il 5/02/2020) recante il nuovo Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance il Dpcm 169/2020;
- l'art. 3 dello Statuto del PAP che prevede, tra l'altro, tra le proprie attività, lo svolgimento di "attività di studio e di pubblicazione dei materiali esposti e/o conservati presso il Parco e di tutti i beni relativi al patrimonio ricadente o non ricadente nella competenza del Parco ma comunque connessi" (lett. g) nonché lo svolgimento di "ricerche in autonomia o in collaborazione con Università, Enti ed Istituti di ricerca, italiani e stranieri, rendendone pubblici i risultati, in ogni forma ritenuta necessaria" (lett. h) e la collaborazione ad "attività formative, ivi comprese quelle coordinate e autorizzate dagli altri Uffici del Ministero, anche ospitando tirocini curricolari, formativi e professionali e iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate alle proprie attività" (lett. i);



#### Premesso che

- a. Con nota prot. n. 3888-A del 14.04.2022, l'Archeoclub d'Italia - Torre Annunziata "Mario Proserpi", ha comunicato la propria gratuita disponibilità a collaborare con il PAP "nell'organizzazione di itinerari tematici guidati nella villa di Poppea in occasione delle manifestazioni previste per la "Notte dei Musei", per le "Giornate europee dell'archeologia", per la "Festa della musica", le giornate della valorizzazione del sito, le "Giornate del patrimonio". L'Archeoclub è disponibile anche all'accoglienza dei visitatori nel caso di aperture straordinarie della Villa". Oltre a ciò, l'associazione ha proposto "il tema della musica e degli strumenti musicali nel mondo antico con l'esibizione di studenti del Liceo musicale Pitagora-Croce di Torre Annunziata in brani di musica classica (flauto) e musiche da colonne sonore di film (violino-flauto-violoncello). Il tema della musica potrebbe essere ripetuto, se possibile, il 21 giugno (Festa della musica), arricchito dalla presenza di due danzatrici del Gruppo storico oplontino";
- b. il Parco Archeologico di Pompei ha accolto le citate proposte ed anzi ha interesse affinché si produca una ancora più fitta e produttiva collaborazione nell'organizzazione di specifici eventi, dato anche che il rapporto convenzionale con l'Archeoclub, principiato con la convenzione rep. n. 10/2018 (prorogato con nota prot. n. 3491/2022 fino al 13.08.2022), ha generato risultati estremamente positivi.

#### Considerato che

- il PAP è un Istituto del MIC dotato di autonomia speciale;
- l'Archeoclub d'Italia - Torre Annunziata "Mario Proserpi" appartiene agli Enti del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 4 del d.Lgs. n. 117/2017, essendo un'associazione di promozione sociale, iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;
- come tale, ed essendo iscritta da più di sei mesi, l'Archeoclub d'Italia - Torre Annunziata "Mario Proserpi" è legittimata a stipulare convenzioni con il Parco Archeologico di Pompei, ai sensi degli artt. 56 e ss. del D.Lgs. n. 117/2017;
- l'art. 4 dello Statuto dell'Associazione individua tra le sue finalità la tutela, promozione e valorizzazione dei Beni Culturali;
- la valorizzazione dei beni culturali, la promozione e l'organizzazione delle attività culturali costituiscono compito primario dei diversi livelli istituzionali della Repubblica, come sancisce la Costituzione, attraverso la continua ricerca di forme, strumenti e modalità di leale ed efficace collaborazione istituzionale;
- è necessario il perseguimento di azioni per incrementare la qualità della fruizione, oltre che per favorire l'accesso ai consumi culturali di un pubblico sempre più vasto e variegato, sia per quanto attiene ai musei, alle aree archeologiche ed alle mostre, che agli eventi;
- tra i fini istituzionali del Parco Archeologico, vi è la valorizzazione dei beni culturali, la promozione e l'organizzazione delle attività culturali;
- uno dei principali effetti della valorizzazione dei beni culturali consiste proprio nella promozione del patrimonio attraverso eventi, mostre, esposizioni, e rassegne culturali volte ad avvicinare il grande pubblico alla scoperta del patrimonio culturale;
- è opportuno per il Parco favorire iniziative di raccordo e di interlocuzione fra le Parti per il coordinamento e l'integrazione delle reciproche azioni volte a migliorare la valorizzazione e fruizione dell'offerta culturale;
- sussiste la compatibilità dell'uso con il decoro del Sito;
- il notevole e proficuo impegno dell'Archeoclub a collaborare con iniziative legate ad aperture ed eventi straordinari del Parco nell'ultimo triennio;
- sussiste la legittimità e (essendo gratuita) la convenienza economica per il Parco Archeologico di Pompei di stipulare la presente convenzione.



**tanto premesso, visto e considerato, si conviene e stipula quanto segue:**

Art. 1  
(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2  
(Oggetto e finalità)

Con la presente, le Parti convengono di instaurare un rapporto di collaborazione per lo svolgimento di eventi specificamente individuati dal Parco Archeologico di Pompei per la valorizzazione del sito di Oplonti.

Il PAP si riserva, altresì, di valutare le singole proposte di collaborazione trasmesse dall'Associazione, in uno a tutta la documentazione di progetto necessaria alla realizzazione dell'evento.

Ogni specifico evento tra le Parti dovrà essere previamente ed espressamente autorizzato dal PAP.

Prevvia autorizzazione del PAP, l'Archeoclub può coinvolgere negli eventi da organizzarsi anche altre associazioni e/o altri soggetti, assumendosene ogni rischio e responsabilità.

Le collaborazioni tra il PAP e l'Associazione dovranno intendersi sempre effettuate a titolo gratuito.

Le Parti si riservano la possibilità di integrare le condizioni previste nella presente convenzione sottoscrivendo appositi atti aggiuntivi che dovranno essere oggetto di approvazione da parte dei relativi organi delle rispettive Parti.

Art. 3  
(Responsabili)

Il Responsabile della presente convenzione è la dott.ssa Mirella Azzurro per l'Archeoclub d'Italia - Torre Annunziata "Mario Prospero".

Il Responsabile per il presente accordo per il Parco è l'arch. Arianna Spinosa.

Art. 4  
(Durata della convenzione)

La convenzione ha durata annuale e può essere soggetta a rinnovo.

Art. 5  
(Impegni delle Parti)

L'Associazione dovrà:

- garantire il buon uso degli spazi che verranno utilizzati, tenendoli integri ed in modo decoroso;
- adempiere a tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza e di responsabilità infortunistica in materia per i propri associati;
- esonerare il Parco Archeologico di Pompei da qualsivoglia responsabilità per i danni eventualmente arrecati dai propri associati a cose o persone, durante lo svolgimento degli eventi all'interno del Parco e per tutta la fase di esecuzione dei singoli eventi;
- attenersi al controllo ed alle prescrizioni impartite dal PAP relativamente allo svolgimento dei singoli eventi;
- trasmettere prima di ogni evento il nominativo dei componenti dell'organizzazione (inclusi soggetti terzi portati dall'Associazione);
- provvedere al pagamento dei corrispettivi professionali e/o qualsivoglia pretesa di soggetti assunti dalla stessa Associazione;
- non interferire con l'attività del personale dipendente del Parco Archeologico;



- assicurare con polizza RC e polizza contro gli infortuni i propri associati o componenti esterni che a vario titolo collaborano;
- trasmettere, prima dell'inizio delle attività, al PAP l'elenco dei propri associati impegnati nell'attività di cui alla presente convenzione; l'elenco delle attrezzature e dei Dpi messi a disposizione dei volontari, ove previste; dichiarazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale dei volontari (attestato di formazione); iscrizione al registro regionale; documento di valutazione del rischio nei casi previsti o autocertificazione della valutazione; dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi;
- osservare tutte le prescrizioni normative in essere relative alle misure di sicurezza messe in campo per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID 19 e rispettare i protocolli previsti dall'amministrazione.

Il PAP si impegna a:

- ospitare, presso le proprie strutture, i volontari/associati dell'Associazioni impegnati nelle attività;
- assicurare ai volontari adeguata informazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Entrambe le parti, ognuna per le proprie competenze, si impegnano a collaborare per tutta la durata della presente Convenzione, per la definizione di attività/iniziativa culturali finalizzate a diverse modalità di fruizione del patrimonio culturale del sito di Oplonti ed alla sua valorizzazione.

Le suddette attività prevedono:

- presenza di propri volontari/associati durante le aperture straordinarie del sito di Oplonti per accogliere i visitatori con iniziative concordate, nell'ambito di itinerari tematici ed esposizioni di oggetti inerenti alla vita quotidiana degli antichi oplontini;
- informazioni al pubblico;
- convegni di studio su storia, tradizioni, arte e cultura;
- assistenza durante le visite di studenti nelle aree di interesse storico-archeologico;
- attività finalizzate alla conoscenza e valorizzazione del patrimonio archeologico e storico-artistico;
- realizzazione di depliant illustrativi e materiale divulgativo (cartoline, segnalibri, taccuini) con soggetti oplontini da distribuire gratuitamente ai visitatori;
- supporto alla ideazione, realizzazione e promozione di laboratori, mostre, convegni, eventi culturali.

#### Art. 6

##### Revoca/recesso

Ciascuna delle parti potrà motivatamente revocare la presente convenzione e gli eventuali accordi integrativi.

In tal caso, l'Associazione non potrà avanzare alcuna pretesa o richiesta risarcitoria nei confronti del PAP, il quale resta esonerato da qualsivoglia responsabilità.

La convenzione può essere revocata o sospesa, altresì, qualora l'Associazione ponga in essere atti che costituiscono direttamente o indirettamente grave violazione di leggi o regolamenti, inosservanza alle prescrizioni del PAP, ovvero contravvenga agli obblighi contenuti nella presente convenzione.

L'accertata violazione di una sola delle clausole poste a base della presente convenzione ne determinerà automaticamente la risoluzione immediata ex art.1456 c.c.

#### Art. 7

##### Riprese Video

L'Associazione assicurerà che eventuali riprese video e/o audio dell'evento verranno effettuate



esclusivamente allo scopo di documentazione e archivio dell'Associazione stessa, ovvero alla diffusione via internet e alle trasmissioni radiotelevisive per servizi giornalistici e per attività promozionali, nel rispetto del diritto di cronaca e per il tempo necessario per l'acquisizione delle immagini video o audio a tal fine effettuate.

Eventuali riprese video che esulano dalle finalità suddette, andranno espressamente autorizzate e regolamentate previo pagamento dei relativi diritti e royalties ove previsti.

Una copia degli eventuali girati dovrà essere trasmessa al PAP per i medesimi usi di quelli sopra citati.

#### Art.8

##### Cessione della convenzione

È fatto espresso divieto all'Associazione di trasferire in capo a terzi i diritti contemplati nella presente convenzione. La convenzione è incedibile e non trasferibile, viene rilasciata in via non esclusiva.

#### Art. 9

##### Penalità

Nel caso di annullamento di un singolo evento da parte dell'Associazione, il PAP si riserva il diritto ad ottenere il risarcimento di ogni eventuale danno o conseguenza negativa che dovesse derivare a sé stesso, ai suoi aventi causa o a terzi in genere, in conseguenza del predetto inadempimento;

Nel caso di mancato ritiro di attrezzature, arredi e altro materiale proprio utilizzato per la manifestazione nei tempi previsti dalla documentazione di progetto, l'Associazione pagherà una penale che sarà commisurata al corrispondente costo sostenuto dall'Associazione oltre al maggior danno dove accertati dal RdP.

#### Art. 10

##### Trattamento dei dati personali

I dati personali saranno trattati in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 e saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del presente atto e trattati – nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità – dalle Parti e da persone all'uopo nominate responsabili e incaricate del trattamento.

#### Art. 11

##### Riservatezza

Tutte le informazioni, i dati, le notizie e i documenti che il Parco Archeologico metterà a disposizione dell'Associazione nell'ambito del presente atto dovranno essere considerati rigorosamente riservati e non potranno essere portati a conoscenza di terzi.

#### Art. 12

##### Foro competente

Per qualsiasi controversia relativa all'esecuzione del presente atto, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale è competente il Foro di Napoli. Per quanto non previsto nel presente atto o non disciplinato dalla legge o dalle relative norme di attuazione si applicano le disposizioni del Codice Civile.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR 131/86 a cura e spese della parte richiedente.



Letto, confermato e sottoscritto  
Pompei li,



Per il Parco Archeologico di Pompei, f.to dr. Gabriel Zuchtriegel (\*)

Per l'Archeoclub d'Italia - Torre Annunziata "Mario Proserpi", f.to Mirella Azzurro (\*)

(\*) *Sottoscrizione digitale, ai sensi del Dlgs. n. 82/2005 e smi.*



*è autentica  
il funz. archeologico  
Gabriel Zuchtriegel*

Il sottoscritto, Direttore Generale del Parco Archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel, attesta che la presente è una copia informatica conforme all'originale cartaceo dal quale è stata estratta.  
Pompei, 14.09.2022

